Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

del 16 dicembre 20051

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 48a3 cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3

- ¹ Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:
 - b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
 - c. scuole universitarie cantonali;
- ³ Concerne soltanto il testo francese.

Art. 61a Spazio formativo svizzero

- ¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
- ² La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
- ³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 cpv. 2 e 4-6

- ² I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.
- ⁴ Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.
- ⁵ La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.
- ⁶ È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.
- 1 FF **2005** 6457
- 2 RS 101
- ³ Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

2005-1739

Art. 63 Formazione professionale

- ¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.
- ² In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

Art. 63a Scuole universitarie

- ¹ La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
- ² La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
- ³ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
- ⁴ Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
- ⁵ Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 cpv. 1 e 2

- ¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.
- ² Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.

Art. 64a Perfezionamento

- ¹ La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.
- ² Può promuovere il perfezionamento.
- ³ La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 cpv. 1

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

Art. 66, rubrica e cpv. 1

Sussidi all'istruzione

¹ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

Art. 674, rubrica e cpv. 2

Promozione dell'infanzia e della gioventù

² A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

- ¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 21 maggio 2006.⁵
- ² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁶ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 21 maggio 2006.

8 agosto 2006

Cancelleria federale

⁴ Nel tenore della modifica del 3 ott. 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

⁵ FF **2006** 6177

⁶ RS 161.1